



---

OGGETTO: Attestazione ai sensi dell'art. 41, c. 1, del D.L. n. 66 del 24.04.2014 convertito con L. n. 89 del 23.06.2014.

Visto l'art. 41 del D.L. n. 66 del 24.04.2014, che recita testualmente, al comma 1:

*“ A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione.”;*

al comma 2:

*“Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*


Visti gli art. 9 e 10 del D.P.C.M. 22.09.2014 che definiscono rispettivamente le modalità di calcolo e di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti;

SI ATTESTA

- 1) Che l'indicatore di tempestività dei pagamenti calcolato secondo le modalità di cui all' art. 9 del D.P.C.M. 22.09.2014 e relativo all'esercizio finanziario 2023 è pari a giorni **-4,02**;
- 2) Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 33/2013, l'ammontare complessivo dello stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31.12.2023 comunicati mediante Piattaforma dei Crediti Commerciali ai sensi dell'art.1, comma 867 della Legge n. 145/2018 è:

- numero imprese creditrici al 31.12.2023: n. 7  
-ammontare debiti scaduti e non pagati al 31.12.2023: € 16.461,19
- 3) Che l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 109 è pari ad € 3.865,70;
- 4) Che le misure adottate per consentire la tempestività dei pagamenti sono le seguenti:
- progressivo inserimento nei capitolati di gara di tempi di pagamento compatibili con la normativa di cui al D.Lgs. 231/2002, nel rispetto dei più generali vincoli di finanza pubblica;
  - informatizzazione degli atti di liquidazione.

IL SINDACO  
De Gregorio Franco



IL FUNZIONARIO DEL SETTORE FINANZIARIO  
Rag. Viviana Cerea

